

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4818

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **PAOLO BERNINI**

Istituzione dell’Unità operativa per la tutela degli animali
e la gestione delle emergenze

Presentata il 22 dicembre 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — È consuetudine ritrovarsi in svariate fattispecie di emergenze non epidemiche e di calamità naturali, quali eventi sismici, alluvioni eccetera, e, di conseguenza, dover affrontare numerose problematiche connesse alla gestione degli animali, soprattutto di quelli d’affezione.

A seguito dei citati eventi emergono segnalazioni e richieste di aiuto sia per animali di proprietà che per strutture (canili, maneggi, stalle e altro) rimaste isolate o rese inagibili.

La gestione degli animali in tali momenti emergenziali risulta particolarmente difficile e a complicare la situazione contribuiscono molto spesso anche le organizzazioni di volontariato animalista-zoofilo che non sono adeguatamente coordinate da un’autorità nazionale e non hanno protocolli d’intervento armonici e condivisi né un’adeguata connotazione professionale. Spesso, quindi, tali organizzazioni agiscono

di loro iniziativa, senza nessuna pianificazione degli interventi e procedendo alla ricollocazione di animali anche appartenenti a diverse specie senza registrarla in un unico *data base*.

Accade anche che moltissimi cittadini e volontari di associazioni di protezione animale si mobilitino per portare aiuto nelle zone colpite da emergenze in maniera sordinata ed estemporanea creando, ovviamente in totale buona fede, anche intralcio agli operatori impegnati negli interventi di soccorso.

Si ravvisa, pertanto, la necessità di prevedere un coordinamento centrale e un’adeguata formazione professionale di tali soggetti; inoltre, si ritiene fondamentale organizzare in maniera più strutturata non solo il settore delle organizzazioni di volontariato animalista-zoofilo ma anche il settore veterinario appartenente al mondo della libera professione che potrebbero, se ben gestiti, coordinati e indirizzati, rappre-

sentare una grande risorsa in caso di emergenze e un supporto per il servizio veterinario nazionale.

Anche alla luce dell'istituzione del Centro di referenza nazionale per le emergenze non epidemiche presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale (IZS) di Teramo, si ritiene utile una fattiva collaborazione tra il Ministero della salute e la Protezione civile nazionale, allo scopo di affrontare congiuntamente le problematiche evidenziate e di creare un sistema coordinato ed efficiente con tutti gli attori coinvolti per poter affrontare in futuro le situazioni di emergenza, attraverso idonee procedure operative.

La legge n. 225 del 1992, all'articolo 5 recita che per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza « per la continuità delle attività economi-

che e produttive », quindi solo per gli animali da reddito, si provvede a mezzo di ordinanze.

I costi per la tutela degli animali d'affezione, quali per esempio quelli di un canile distrutto dagli eventi alluvionali, possono essere riconosciuti solo qualora inseriti nell'apposita ordinanza di protezione civile emanata a seguito dell'emergenza.

Dette ordinanze sono emesse, subito dopo la dichiarazione dello stato di emergenza, dal Capo del Dipartimento della protezione civile e fino a quando non è identificato un commissario delegato per gli interventi, in genere l'autorità locale. Tutto ciò genera inevitabilmente ritardi e problematiche che potrebbero essere facilmente superati dall'istituzione di una specifica unità operativa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al fine di garantire il coordinamento degli interventi finalizzati alla tutela degli animali nel corso delle emergenze non epidemiche e calamità naturali, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile, è istituita l'Unità operativa per la tutela degli animali e la gestione delle emergenze, di seguito denominata « Unità operativa ».

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i compiti e l'organizzazione dell'Unità operativa nonché i requisiti tecnici e professionali del personale preposto, che deve in via, essere trasferito in mobilità da amministrazioni pubbliche.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



17PDL0061350